

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COMUNI: CASSANO DELLE MURGE E ACQUAVIVA DELLE FONTI

ELABORATO:

R.8

OGGETTO:

**PARCO EOLICO DA 8 WTG DA 6 MW/cad E SISTEMA DI
ACCUMULO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

PROGETTO DEFINITIVO

Studio di inserimento urbanistico

PROPONENTE:



**SCS 07 SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

Via Gen. G. Antonelli, 3
70043 Monopoli (BA)
scs07@pec.it

STIM ENGINEERING S.r.l.
VIA GARRUBA, 3 - 70121 BARI
Tel. 080.5210232 - Fax 080.5234353
www.stimeng.it - segreteria@stimeng.it

ing. Massimo CANDEO

Ordine Ing. Bari n° 3755
Via Cancellotto, 3
70125 Bari
m.candeo@pec.it

ing. Gabriele CONVERSANO

Ordine Ing. Bari n° 8884
Via Michele Garruba 3
70122 Bari
gabrieleconversano@pec.it

Collaborazione:

Ing. Antonio CAMPANALE

Ordine Ing. Bari n° 11123

Note:

DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:
Novembre 2021	0	Emissione	Ing. Antonio Campanale Ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Sommario

1	INTRODUZIONE	3
2	OPERE DA REALIZZARE	3
3	INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO.....	4
3.1	INQUADRAMENTO AMPIO	4
3.2	INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO	5
3.3	UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE	7
4	STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE	7
4.1	COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE - P.R.G.	7
4.2	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - P.R.G.....	12
4.3	COMUNE DI CASAMASSIMA - P.R.G.	18
5	CONCLUSIONE	19

1 INTRODUZIONE

Il presente Studio di Inserimento Urbanistico, contiene una descrizione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Cassano delle Murge ed Acquaviva delle Fonti, in Provincia di Bari.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 8 aerogeneratori tripala (WTG) ad asse orizzontale, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 48,0 MW.

La società proponente è la SCS 07 Srl, con sede in Via Gen. Antonelli, 3, 70043 Monopoli (BA).

2 OPERE DA REALIZZARE


Le Opere da realizzare per il funzionamento del parco eolico sono le seguenti:

- Fondazioni, piazzole temporanee e definitive per l'installazione di n° 8 WTG di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza elettrica complessiva pari a 48,0 MW;
- Cavidotto interrato MT 30 kV per il trasporto della energia prodotta dall'impianto fino ad una Sottostazione di Trasformazione Utente;
- N. 2 Cabine di sezionamento d'impianto;
- Sottostazione di Trasformazione Utente 30/150 kV;
- Cavidotto interrato AT 150 kV per il trasporto della dalla Stazione di Raccolta alla SE Terna
- Nuova SE Terna
- Sistema di accumulo da 24 MW
- Realizzazione di Strade temporanee e definitive per l'accessibilità alle opere appena descritte, come da cartografia allegata.

3 INQUADRAMENTO AMPIO PROGETTO


3.1 INQUADRAMENTO AMPIO

Come mostrato nei due inquadramenti seguenti, l'intervento progettato riguarda un'area ubicata in agro dei Comuni di Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti e Casamassima.



Localizzazione geografica dell'area di intervento con limiti comunali

3.2 INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO





Inquadramento a scala ampia dell'area di intervento con limiti comunali

Per una migliore comprensione del posizionamento dell'impianto si rimanda all'esame delle numerose **Tavole di inquadramento** allegate al Progetto Definitivo.

SCS 07 SRL – PARCO EOLICO DA 8 WTG DA 6 MWp/CAD IN AGRO DI CASSANO DELLE MURGE ED ACQUAVIVA DELLE FONTI

SCS Innovations S.r.l. srl ha ottenuto da TERNA la STMG per l'impianto in questione (cod. Codice Pratica: 202001636). La Soluzione Tecnica Minima Generale prevede che l'IMPIANTO venga collegato in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Andria – Brindisi Sud ST".



Ingombro su cartografia catastale della Nuova SE TERNA (in blu), della SSE Utente (in verde) e dell'area di Storage (in rosso).

3.3 UBICAZIONE CATASTALE DELLE OPERE

I dati catastali e le coordinate geografiche per ogni punto macchina sono i seguenti:

WTG	x	y	COMUNE	Fg.	P.IIa
1	650946	4528876	CASSANO DELLE MURGE	23	454
2	651146	4529542	CASSANO DELLE MURGE	23	79
3	651673	4531089	CASSANO DELLE MURGE	90	187
4	651767	4527931	CASSANO DELLE MURGE	31	413
5	652086	4529234	ACQUAVIVA DELLE FONTI	44	263
6	652769	4530179	ACQUAVIVA DELLE FONTI	39	42
7	652963	4530770	ACQUAVIVA DELLE FONTI	39	8
8	653523	4531357	ACQUAVIVA DELLE FONTI	34	44

La **Sotto Stazione Elettrica Utente** è collocata nel Comune di Acquaviva delle Fonti

Fg. 23, p.IIa 6;

La **Nuova SE TERNA** è collocata nelle particelle seguenti del Catasto dei terreni del Comune di Casamassima:

Fg. 48 - p.IIa 6

L'area dell'allocazione dello **Storage** è sita nel Comune di Acquaviva delle fonti, Foglio 23 P.IIa 6, 120, 121;

4 STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

4.1 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE - P.R.G.

Il comune di Cassano delle Murge è dotato di strumento urbanistico vigente, ovvero PRG Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con DEL. C.C. N. 42 del 03.06.2002 e con D.G.R. n. 270 del 11-03-2003.

Dallo stralcio cartografico del PRG (sito web dell'area Vasta metropoli terra di Bari), si evince che tutti gli aerogeneratori di progetto e le opere annesse, che ricadono in agro

di Cassano delle Murge (WTG 1,2,3,4), sono ubicati in "Zona E " agricola, soggetta all'art 28 delle NTA.

Si riporta di seguito Art. 28 delle N.T. A .del vigente P.R.G del Cassano delle Murge:

1. Le zone agricole comprendono tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree destinate dal PRG ad altre attività e diversamente tipizzate.

2. Le zone agricole sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della produzione agricola o ad attività integrative a esso connesse (agriturismo e turismo rurale, mantenimento dei sistemi paesaggistico-ambientali), e si attuano per intervento diretto. In esse è consentita la costruzione di abitazioni rurali, annessi rustici (stalle, ricoveri, serbatoi, depositi, ecc..) fabbricati destinati alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli (collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, da parte di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9.5.1975 n.153) e dell'allevamento, e di fabbricati destinati a servizio delle attività agrituristiche e di turismo rurale.

3. Non sono consentiti comunque, anche nelle aree non sottoposte a tutela, interventi che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico o che risultino in contrasto con i caratteri ambientali e paesaggistici.

4. La concessione per le abitazioni rurali e gli annessi è sempre subordinata all'obbligo di eseguire le opere per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi delle normative vigenti.

5. Le concessioni non onerose, per le sole abitazioni rurali, possono essere ottenute unicamente dai proprietari imprenditori singoli o associati, dai coltivatori diretti, dai concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari o mezzadri che, ai sensi delle vigenti leggi, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione.

6. La concessione edilizia è subordinata, ai sensi dell'art.29 2° comma, L.R.56/80, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento, al manufatto consentito, nell'area che ha espresso la relativa volumetria. L'atto di obbligo suddetto costituisce vincolo di edificabilità per le aree che non hanno espresso tali volumetrie.

7. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme, il vincolo di non edificabilità si estende di fatto su tutte le aree anche non contigue di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli; se la superficie fondiaria risulta inferiore a quella necessaria in applicazione degli indici urbanistici, tale superficie si intende tutta vincolata.

8. La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo. Il vincolo può essere modificato a seguito di variante al PRG o di modifica della qualità delle colture introdotte in piani di sviluppo agricoli.

9. Ai sensi dell'art.51 lett.g) della L.R. N.56/80 per le aziende con terreni non confinanti ai fini del rispetto dell'indice di fabbricazione fondiario è ammesso l'accorpamento delle

aree, con asservimento delle stesse regolarmente prescritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché finalizzato alla realizzazione di edifici con destinazione produttiva e giustificato dal "piano di sviluppo".

10. Non è consentita l'eliminazione dei muretti in pietra a secco esistenti o la sostituzione con delimitazioni di diversa natura e tipologia.

11. Non è consentito l'abbattimento di alberature secolari.

12. In rapporto ai diversi caratteri geomorfologici e produttivi le zone agricole non sottoposte a tutela (vedasi art.29 e seg.) sono suddivise in tre aree E1, E2, E3 con gli indici in appresso specificati.

13. Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, già presenti nelle zone E alla data di adozione (20.03.1990) del presente PRG e regolarmente "sanati" a tale data, è consentito l'adeguamento delle costruzioni esistenti; detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze esplicitate nel "piano di sviluppo", e gli eventuali nuovi volumi -nella misura massima del 20% del volume esistente- non possono essere destinati a residenza e devono rispettare i parametri Dc, Df, Ds, Dr di cui in appresso. Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia onerosa e ad atto d'obbligo attestante sia la destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento dell'area di pertinenza che, comunque rimane con destinazione di zona "agricola".

14. Nelle zone E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente alla data del 31.08.1968 (data di definitiva entrata in vigore della legge 765/1967), anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d'uso degli edifici che - ferma restando la destinazione agricola delle aree di pertinenza- possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio al minuto,

studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), e per il tempo libero.

La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell'art.31 della legge statale n.457/78 e le sue successive definizioni, non può modificare la planivolumetria esistente e l'assetto architettonico preesistente, salvo che per i volumi necessari per la eliminazione delle barriere architettoniche, e per gli impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, e comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti.

Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia onerosa e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio, sia l'asservimento delle aree di pertinenza.

15. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della l.n. 1089/1939 o di edifici di interesse ambientale, tutelati a norma della l.n. 1497/1939, il proponente deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.

16. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PRG a tutela, non vincolati da provvedimenti statali e/o regionali, il Comune attiva la procedura della concessione edilizia, previo motivato parere del Dirigente e/o del consulente "esperto".

17. Per proprietà con superfici contigue inferiori a mq 6.000, e superiori a mq 4.000, laddove non siano già presenti edifici, è consentita la costruzione di un "vano appoggio", ad uso deposito materiali ed attrezzature, con un solo livello, al piano campagna, avente la superficie coperta lorda (compresi eventuali aggetti) non superiore a mq 40,00 e l'altezza massima dal piano campagna di ml 4,00 compreso l'eventuale tetto.

18. ZONA E1 - Territorio comunale a nord compreso fra la strada Mercadante e la strada vicinale S.F. d'Assisi 18.1. Questa zona comprende aree ad alta produttività o suscettibile di trasformazioni in questo senso.

18.2. Parametri edilizi:

Iff = 0,03 mc/mq per la abitazione rurale; 0,10 mc/mq per gli annessi (Iff totale: 0,13 mc/mq)

Hmax = 4,50 m per l'abitazione e di 8 m per gli annessi.

19. ZONA E2 - Territorio comunale a sud-est compreso fra la strada vicinale S.F.d'Assisi e la statale 271 per Santeramo

19.1. Comprende aree con minore produttività ma con caratteristiche ambientali e orografiche interessanti ai fini agrituristici e di turismo rurale.

19.2. Parametri edilizi:

Iff = 0,03 mc/mq per l'abitazione rurale; 0,05 mc/mq per gli annessi rustici o le strutture di servizio all'agriturismo (Iff totale: 0,08 mc/mq);

Hmax = 4,50 m per le abitazioni e 8 m per gli annessi rustici.

20. ZONA E3 - Territorio comunale a sud-ovest compreso fra la statale 271 per Santeramo e la via di Mercadante

20.1. Parametri edilizi:

Iff = 0,03 mc/mq per l'abitazione rurale; 0,08 mc/mq per gli annessi rurali o le strutture di servizio all'agriturismo;

Hmax = 4,50 m per le abitazioni e 8 m per gli annessi rustici.

20.2. Nel caso di interventi di agriturismo e turismo rurale è fatto obbligo di procedere alla contemporanea forestazione di almeno il 30% dell'area di proprietà su cui sorge la costruzione con specie arboree locali.

21. Su tutto il territorio agricolo comunale sono consentiti gli interventi per il potenziamento del turismo rurale di cui alla legge regionale n.20/22.07.1998.

22. Secondo quanto stabilito dalla LR n.34 del 22 maggio 1985, l'attività agrituristica è volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale

esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, localizzate in zone agricole, la cui attività di produzione agricola deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

- a) dare ospitalità, anche in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;*
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;*
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati.*

Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, o locali realizzati in ampliamento all'esistente entro gli indici previsti dal PRG.

I locali a destinazione turistica devono essere dotati di servizi igienici indipendenti e presentare caratteristiche ottimali di abitabilità.

I lavori di sistemazione o ampliamento devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche esistenti.

23. Nelle zone "E", non sottoposte a tutela, è possibile realizzare serre nel rispetto della normativa regionale.

24. In tutte le zone "E" devono essere rispettate inoltre le seguenti norme:

- Superficie fondiaria minima di intervento: mq 6.000.*
- Distanze dai confini: minimo m 5*
- Distacco dai fabbricati: minimo m 10*
- Distanza dalle strade pubbliche ai sensi del nuovo codice della strada e, per tutte le altre strade, la distanza minima ml 10.*

25. Per gli insediamenti connessi con la valorizzazione della agricoltura e zootecnica si possono superare gli indici di fabbricazione sopra indicati previa applicazione delle procedure di deroga dell'art.16 della legge 765/67 e art.30 l.r. n.56/80, su richiesta di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975 n.153. La domanda di concessione in deroga deve essere corredata da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che sulla base dei risultati colturali della sola azienda agricola, esplicitano sia l'utilizzazione delle costruzioni esistenti (nell'ambito aziendale), sia la necessità delle nuove. La concessione in deroga è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e previo nullaosta della Giunta Regionale.

Si evidenzia infine che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4.2 COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - P.R.G.

Con Delibera n. 805 del 03.05.2011 la Giunta Regionale ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquaviva delle Fonti e rilasciato con prescrizioni il parere paesaggistico in ordine al PRG in oggetto, ai sensi dell'art.5.03 delle NTA del PUTT/P.

Successivamente con DGR 06 aprile 2016, n. 455 ha rilasciato il provvedimento di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P in esecuzione della DGR 805/2011.

Dallo stralcio cartografico del PRG di Acquaviva delle Fonti (Tav 8a - Zonizzazione del territorio comunale - fonte SIT Puglia), si evince che tutti gli aerogeneratori di progetto che ricadono in agro di Acquaviva (WTG 5,6,7,8) e le opere di connessione (SEU ed RTN), sono ubicati in "Zona E "Zona Agricola".

Si riportano di seguito i pertinenti artt. 77,78 e 79 delle N.T. A .del vigente P.R.G

Art. 77 – Articolazione

Le zone produttive a carattere primario sono articolate come segue:

- zona E, agricola normale (ATE “E”);
- zona E, agricola speciale (ATE “A” - “B” - “C” - “D”) sottoposta a tutela e recupero.

Art. 78 – Zone agricole normali (ATE “E”): Caratteri generali

Le zone produttive a carattere primario (zone omogenee di tipo E del D.M. 2/4/68 n.1444) sono destinate essenzialmente alle attività ed agli insediamenti finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo agricolo, forestale e zootecnico.

Gli interventi da effettuare in zona agricola non devono essere vincolati alla loro idoneità tecnico-produttiva alle esigenze della azienda agricola e del suo conduttore, sia esso imprenditore agricolo o meno.

Per le aziende con terreni non confinanti é ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Per proprietà con superfici contigue inferiori a mq 6.300, e superiori a mq 3.150, laddove non siano già presenti edifici, è consentita la costruzione di un “vano appoggio”, ad uso deposito materiali ed attrezzature, con un solo livello, al piano campagna, avente la superficie coperta lorda (compresi eventuali aggetti) non superiore a mq 40,00 e l'altezza massima dal piano campagna di ml 4,00 compreso l'eventuale tetto.

Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, è consentito l'adeguamento delle costruzioni esistenti con i parametri Sf, Iff, H, Dc, Df, Ds, Dr di cui agli articoli 10-11-20-21-23; detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze, e gli eventuali nuovi volumi non possono essere destinati a residenza. Detti interventi sono soggetti a Permesso di Costruire oneroso e ad atto d'obbligo attestante sia la destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento dell'area di pertinenza (che, comunque rimane con destinazione di zona “agricola”). Non è ammesso, per l'utilizzo dell'Iff, l'accorpamento di aree di terreni non confinanti.

Nelle zone E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d'uso degli edifici che - ferma restando la destinazione agricola delle aree di pertinenza possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio al minuto, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), e per il tempo libero. La ristrutturazione edilizia, così come definita dal nuovo Testo Unico in materia di edilizia di cui al DPR n.380/2001, non può modificare la planivolumetria esistente e l'assetto architettonico preesistente, salvo che per i volumi necessari per la eliminazione delle barriere architettoniche, e per gli impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti. Detti interventi sono soggetti a Permesso di Costruire oneroso e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio, sia l'asservimento delle aree di pertinenza.

Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale tutelati a norma della L. 1089/1939 o di edifici di interesse ambientale, tutelati a norma del D.Lgs n. 42-2004, nonché tutti gli immobili di interesse archeologico ed architettonico segnalati nelle Tavole n. 5.1-5.1/a-5.1/b-5.1/c-5.2-5.2/a-5.2/b-5.2/c-5.3-5.3/a-5.3/b-5.3/c degli ATD, il proponente deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.

Nelle aree non sottoposte a vincoli di legge o a particolare tutela, e fatte salve le specifiche procedure e limitazioni fissate dalle rispettive leggi vigenti, ai sensi della Legge Regionale 22/05/1985 n.37, sono anche consentite attività industriali, connesse e non con l'agricoltura, non realizzabili, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblica sicurezza, in prossimità del centro abitato:

le attività estrattive;

gli impianti di carattere tecnologico (depositi di carburanti, reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, metanodotti e gasdotti, canalizzazioni, in attuazione delle rispettive leggi di settore;

i centri di raccolta e stoccaggio provvisorio rifiuti;

gli impianti per il riciclaggio, per il recupero e le discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nel rispetto delle specifiche normative europee, nazionali e regionali.

deposito e commercializzazione di prodotti per l'edilizia;

discoteche;

autoparchi e rimessaggi.

La edificazione, subordinata al rilascio di Permesso di Costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui al successivo articolo, e quelle seguenti.

Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va rispettata la LR n.19/1985, la LR n.4/1989 e le norme dell'Allegato A3 del PUTT/PBA.

Nelle aree non sottoposte a vincoli di legge oppure a particolare tutela è consentita l'installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali, e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda, a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di metri 3; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di AUT comunale. Per le serre di tipo Y, il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di Permesso di Costruire non oneroso.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

Nella zona E è consentita la sistemazione del terreno per **attività sportive** che si svolgono in spazi naturali, quali il "golf" e la "corsa d'orientamento", il "tiro con l'arco", gli "sport equestri", e simili, che non modificano l'assetto agricolo del terreno consentendo sia la continuazione di attività di tipo agricolo sullo stesso, sia l'immediata sua rimessa a coltura. La eventuale costruzione di "club house" deve rientrare nella applicazione dell'indice di fabbricabilità residenziale della zona. Sono altresì autorizzabili attrezzature al suolo quali: campi sportivi, piste ciclabili, motocross, gokart, percorsi pedonali attrezzati, spazi attrezzati per manifestazioni, percorsi "verdi", attività vivaistiche, nella misura massima del 20% della Sf.

Il rilascio del Permesso di Costruire oneroso, sia per la sistemazione del terreno sia per la edificazione, è subordinato alla preliminare acquisizione di parere favorevole espresso sul progetto

dalla Federazione Italiana Golf (per i campi di golf) o della Federazione Italiana Sport Orientamento (per i Campi di corsa orientamento) o della competente federazione italiana per altri sport, ed alla stipula di specifica convenzione (da approvarsi dal Consiglio Comunale) al fine di regolamentare e garantire l'uso pubblico delle attrezzature e delle costruzioni connesse. Nella zona E sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" Delibera Comitato dei Ministri 08.05.1980, ultimo comma art.7, legge 650 del 24.12.79) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;

imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

Per l'insediamento delle sole imprese agricole suddette, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri immobiliari.

Nelle zone agricole è normalmente consentita l'attività agrituristica ai sensi della legge regionale 22/5/85 n.34, intesa quale attività di ospitalità e promozione svolta dagli imprenditori agricoli, e finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio che naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna, ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Sono insediabili, nelle zone agricole E, le attività di tipo turistico-residenziale, di tipo turistico, di tipo **sportivo/tempo libero**, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al mantenimento/recupero di strutture esistenti.

La edificazione connessa con dette attività è subordinata alla approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante gli aspetti paesaggistico-ambientali ed economico-sociali dell'iniziativa); detta edificazione va considerata all'interno di quella realizzabile con i parametri di cui all'articolo 79, punti 1 e 2, con il solo volume destinabile alla residenza (0,03 mc/mq), rimanendo escluso l'accorpamento di aree di terreni non confinanti.

Nelle zone E sono insediabili **attività di trasformazione dei prodotti agricoli di produzione locale**, quali stoccaggio, trasformazione, conservazione e commercializzazione, (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi, centrali ortofrutticole), **sia attività zootecniche** (ancorché non rientranti negli "insediamenti civili" ai sensi della citata Del. Com. MM. 08.05.1980), con relativi

impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

L'edificazione deve risultare conforme ai seguenti parametri:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,10 mc/mq, di cui al massimo 0,03 mc/mq sono destinabili alla residenza;

ed a tutti i parametri, non modificati come sopra, prescritti all'articolo 79.

Nell'ambito della volumetria e superficie coperta prescritte, sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie max pari al 10% della superficie coperta. Tali insediamenti sono, comunque, subordinati al preventivo parere della ASL competente ed alla predisposizione di impianti di trattamento per gli scarichi aeriformi, liquidi e solidi (in conformità anche delle leggi di settore); per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti/vasche di stabulazione/ allevamento.

Per l'insediamento di dette attività è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità, che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri immobiliari.

Nelle zone E vanno mantenuti, ove esistenti, le **recinzioni** costituite da muretti di pietra a secco o da muretti di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza max di in 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il permanere dei "sentieri ecologici".

Art. 79 –Modalità di intervento: Zone agricole normali (ATE “E”):

1. ZONA OMOGENEA E1 (AGRICOLA NORMALE)

Caratteri generali:

Aree destinate ad usi agricoli che si estendono oltre l’anello della circonvallazione a farsi.

INDICI E PARAMETRI

1. Indice di fabbricabilità territoriale (If) mc/mq:	---
2. Indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq:	0,10 mc/mq di cui: 0,03 per la residenza e 0,07 per fabbricati di esercizio agricolo (stalle, silos, ecc.)
3. Rapporto di copertura (Rc)%:	10% della superficie del lotto
4. Procedura d’intervento:	P.d.C.
5. Unità di minimo intervento (UMI) mq:	6.300
6. Altezza max degli edifici (Hm) ml:	7,5
7. Numero massimo dei piani ml:	2 (compreso il piano terra e rialzato)
8. Distanze minime dai confini (Dc) ml:	10
9. Distanze minime tra gli edifici (Df) ml:	10
10. Distanze degli edifici dal filo delle strade destinate al traffico dei veicoli nelle zone urbane (Ds):	
◦ per Strade con larghezza < 7 ml:	-
◦ per Strade con larghezza tra 7 e 15 ml:	-
◦ per Strade con larghezza >15 ml:	-
11. Distanze minime degli edifici dal ciglio stradale nelle zone extraurbane:	
◦ Strade di tipo A – ml:	60
◦ Strade di tipo B – ml:	40
◦ Strade di tipo C – ml:	30
◦ Strade di tipo F – ml:	20
◦ Strade vicinali:	10
12. Aree per parcheggio privato (P) mq/mc:	1 mq ogni 10 mc

NORME PARTICOLARI:

- È possibile realizzare tutti gli interventi di cui agli articoli precedenti.
- Per interventi di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici prevalentemente aziendali, è consentito, previa procedura di deroga ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 31/5/80 n.56, e contestuale dichiarazione da parte del Consiglio Comunale del pubblico interesse dell’intervento proposto, superare l’indice di fabbricabilità fondiario fino ad un massimo di 0,20 mc/mq (di cui 0,03 mc/mq per la residenza).
- Gli interventi da effettuare in zona agricola non devono essere vincolati alla loro idoneità tecnico-produttiva alle esigenze della azienda agricola e del suo conduttore, sia esso imprenditore agricolo o meno.

Si evidenzia infine che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4.3 COMUNE DI CASAMASSIMA - P.R.G.

Con Delibera n. 340 del 10.04.2001 la Giunta Regionale ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980, il Piano Regolatore Generale del Comune di Casamassima.

L'area della Stazione elettrica Terna di nuova realizzazione è ubicata in area agricola E.

Le NTA del P.R.G. del Comune di Casamassima normano le disposizioni per le aree agricole all'interno dell'art. 2.05 delle suddette NTA:

CAPO	IV	-	ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
ART. 2.05		-	ZONE PRODUTTIVE: SUDDIVISIONE E NORME GENERALI

1. Le zone produttive si suddividono in :			
- zone "E" per attività primarie di tipo EN,ET,ER,EA,ES,EZ;			
- zone "D" per attività industriali,artigianali,commerciali e assimilate (insediamenti produttivi, DIP) e per attività di deposito/movimentazione connesse con il trasporto intermodale di persone e merci (DIT).			
Tali zone sono principalmente destinate all'agricoltura, all'industria/artigianato/commercio/trasporti ed ai servizi per le imprese; da tali zone è esclusa la residenza ad eccezione degli alloggi destinati alla custodia.			
2. Nelle zone E le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano zonale o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove; per gli interventi connessi con le attività agrituristiche, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 34/22.05.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PRGC individua.			
3. Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, già presenti in dette zone E alla data di adozione del PRG C, è consentito l'adeguamento delle costruzioni esistenti con aumento della superficie coperta non superiore al 20% di quella esistente e, senza aumento della superficie sottratta alle attività agricole, applicando ai relativi lotti gli indici della zona DIT (escluso quello relativo al Rc); detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze e gli eventuali nuovi volumi non possono essere destinati a residenza.			
Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia onerosa (applicando la onerosità della zona DIT), e ad atto d'obbligo attestante sia la destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento delle aree di pertinenza..			
4. Nelle zone D la costruzione dei volumi residenziali, quando consentita, è ammessa soltanto se contemporanea o successiva alla costruzione dei volumi per le attività produttive.			
5. Nelle zone E sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d'uso degli edifici che -ferma restando la destinazione delle aree di pertinenza- possono assumere destinazioni: residenziali (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio			

al minuto, studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), per il tempo libero. La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell'art. 31 della legge statale n. 457/78, non può modificare la planimetria esistente salvo che per i volumi necessari per impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti. Detti interventi sono soggetti a concessione edilizia onerosa e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio, sia l'asservimento delle aree di pertinenza. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PRGC a tutela paesaggistica (sono quelli individuati nella tavola D.1) oppure vincolati ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 1089/1939, vedasi il punto 2 dell'art. 2.07.

Si evidenzia infine che in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

5 CONCLUSIONE

La localizzazione dell'impianto in area agricola è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Tale decreto dispone infatti (art. 12) che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.* Gli impianti cui si riferisce il comma citato sono, alla lettera c), *gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili* tra le quali è annoverata la fonte eolica.

Si conclude che la localizzazione delle opere è compatibile con le previsioni sia del vigente PRG del Comune di Cassano delle Murge, che di Acquaviva delle Fonti e di Casamassima.




Fig. – Stralcio del P.R.G. di Cassano delle Murge (fonte: AreaVasta Metropoli Terra di Bari) in evidenza le WTG di progetto




Fig. – Stralcio del P.R.G. di Acquaviva delle fonti (fonte: Pianificazione comunale 2015 Tav. 08a Zonizzazione) in evidenza le opere di progetto

